

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3039**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SCHIFANI e ALBERTI CASELLATI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2004**

—————

Esclusione degli avvocati dall’ambito di applicazione del  
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito della nostra quotidiana vita di relazione il diritto alla riservatezza costituisce sempre più di frequente un tema centrale del dibattito sociale e, conseguentemente, di quello politico.

Proprio nel quadro di tale dibattito, sempre più spesso ci si imbatte nelle doglianze di alcune categorie professionali, che essendo istituzionalmente e per tradizione millenaria tenute alla tutela del segreto professionale, disapprovano e contrastano, con sempre maggior vigore, il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Come noto, il diritto alla riservatezza o, secondo la terminologia di *common-law*, diritto di *privacy*, rientra tra i cosiddetti diritti della personalità, ed è, in quanto tale, assoluto, inviolabile ed indisponibile, quindi insuscettibile di limitazioni e di deroghe. Ciò si riscontra in maniera particolarmente accentuata proprio nei Paesi di *common-law*, nei quali si è oramai stratificata una cultura sociale della riservatezza che va ben oltre l'obbligo o le prescrizioni imposte dalla legge.

Anche la nostra Carta costituzionale, all'articolo 15, stabilisce l'invulnerabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, prevedendo eccezionali limitazioni soltanto «per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge», ma per la verità ancora oggi, malgrado gli sforzi del legislatore e dell'Autorità garante, nella nostra società in genere non può dirsi affermato, condiviso, maturato e, soprattutto, fatto proprio da ciascuno il diritto alla riservatezza così come disegnato e prospettato dal citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

A fronte di questa situazione va, peraltro, ricordato che tutte le categorie professionali, per tradizione ed istituzione, sono state da sempre deputate alla salvaguardia della riservatezza dei propri clienti e, in maniera particolare, la categoria degli avvocati, che lamenta l'inutilità ed, anzi, la dannosità del nuovo sistema normativo, che si va a sovrapporre, oltretutto con pesanti sanzioni economiche ed illogiche condanne penali, alla legge professionale e al codice deontologico, che già impongono, sotto pena di severe sanzioni, i doveri di riservatezza, discrezione e segretezza.

Il problema di interventi modificativi dell'attuale disciplina è stato recentemente affrontato anche nel corso di diversi convegni ed incontri di studio organizzati dal Consiglio nazionale forense, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA) e da associazioni di categoria, che hanno segnalato l'esigenza di dover disporre l'esenzione degli avvocati da ogni onere ed adempimento previsto dalla legge sulla *privacy*.

Un convincimento, questo, maturato dalla constatazione che in questi ultimi mesi la categoria degli avvocati si è trovata costretta ad affrontare le tematiche della riservatezza più che come un obbligo deontologico, come una imposizione normativa, con l'effetto devastante e dirompente della completa e diffusa avversione o delegazione a terzi degli adempimenti connessi ad attività tecniche o informatiche non sostenibili da una categoria sociale che, invece, della tutela della *privacy* dei propri clienti ha sempre fatto il proprio punto distintivo.

Va, peraltro, rilevato che gli stessi notai sono già in buona parte esentati dalla normativa in esame laddove trattano dati riferiti a pubblici registri.

Ciò posto occorre, allora, fissare dei criteri meno rigidi, ma comunque idonei a salvaguardare il diritto alla *privacy* nel suo complesso, con riferimento alla categoria professionale forense.

Nell'ambito di questo sforzo, volto ad approntare ed aggiornare, ove necessario, una più efficace normativa professionale di tutela della riservatezza, si impone per il Parlamento una presa di posizione chiara, sia a tutela degli interessi primari dei cittadini, sia della stessa categoria professionale forense

ed in quest'ottica viene proposto il presente disegno di legge, che dispone l'esenzione degli avvocati dall'applicazione dell'intera disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in virtù, giova ripetere, del fatto che gli stessi sono già soggetti alla legge professionale ed al codice deontologico forense, che impone loro ampi doveri di riservatezza, discrezione e segretezza sotto pena delle sanzioni, sia civili per responsabilità professionale, sia disciplinari, già previste dall'ordinamento.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano agli avvocati iscritti nell'albo ordinario che svolgono con continuità l'esercizio della professione forense.